



Tribunale di Como

Sezione Civile - Fallimentare

LPD

R.G. Fall. 4/2020

Il Giudice Delegato, dott.ssa Annamaria Gigli,

letta la domanda presentata il 28.10.2020 da BARBAN Enrica, nata a Como (CO) il 21.09.1966, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 ter L. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore,

rilevato che la domanda di liquidazione è stata proposta al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma I, con la relativa documentazione;

che è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 14-ter della l. 3/2012, redatta dal dott. Gianmarco Mogavero, dalla quale si evince:

- che la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che la stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/212;
- che la ricorrente non ha proprietà immobiliari ma due autovetture che saranno oggetto di liquidazione come precisato nella relazione;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'esistenza di una esposizione debitoria come ricostruita al punto 2) della relazione articolareggiata;
- ai fini della liquidazione la messa a disposizione, oltre alle due autovetture, dei redditi eccedenti le spese minime per il proprio sostentamento per un periodo di quattro anni per



un totale di attivo stimato della liquidazione del patrimonio della sig.ra Barban di 12.960,00 euro;

rilevato che la relazione dell'OCC si conclude con un giudizio positivo;

considerato che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta;

Pqm

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di BARBAN Enrica ex 14 ter L. 3/2012;

nomina liquidatore il Dott. Gianmarco Mogavero (già gestore della crisi);

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Como;

ordina, la trascrizione del decreto, sui beni immobili e mobili registrati a cura del liquidatore;

dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro 13.600 per anno, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012; c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Como, 7 gennaio 2021

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Annamaria Gigli



Avv. ALESSANDRA PACI  
20135 MILANO - Via Crema n. 15  
Tel. 02-48955221 Fax 02-47717883  
paci@studiolegalepaci.com  
alessandra.paci@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE DI COMO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**O.C.C. PRESSO L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI COMO**

**GESTORE DELLA CRISI: DOTT. GIANMARCO MOGAVERO**

**DEBITRICE: ENRICA BARBAN**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 14 TER LEGGE N. 3 DEL 27.1.2012**

La Sig.ra Enrica Barban, C.F. BRBNRC66P61C933Z, nata a Como (CO), il 21.09.1966 e residente in 22073 Fino Mornasco (CO), Via Trieste n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Paci del Foro di Milano (C.F. PCALSN71D63D488P), come da mandato alle liti in calce al presente atto (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC [alessandra.paci@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandra.paci@milano.pecavvocati.it) fax 02-47717883), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alessandra Paci in Milano (MI), Via Crema n. 15.

\*\*\*

- La ricorrente ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine dei commercialisti di Como, la nomina di un gestore della crisi.
- L'OCC nominava quale gestore il dott. Gianmarco Mogavero (doc. I).
- La ricorrente provvede pertanto, con l'ausilio del gestore nominato, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in particolare proposta di liquidazione del patrimonio, nei termini di seguito indicati.

I



\*\*\*

D

**SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE**

La Sig.ra Enrica Barban, di stato civile libero, vive sola a Fino Mornasco (CO), Via Trieste, n. 1 (doc. 2 certificato stato di famiglia-residenza).

Nel 1990 ha avuto una figlia, che oggi ha e che dal 2016 vive in modo autonomo.

Come si dirà meglio nel prosieguo dell'atto, il

La ricorrente ha vissuto con la famiglia della sorella fino al 2000, quando, assunta a tempo indeterminato presso il Comune di Como, ha ottenuto in assegnazione un'abitazione dall'ALER di Como.

Per completare il quadro della situazione personale della ricorrente, si produce il Casellario Giudiziale e il Certificato dei Carichi Pendenti, da cui si evince l'assenza di condanne penali e l'assenza di carichi pendenti (doc. 3 Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti).

2)

**SITUAZIONE REDDITUALE**

La Sig.ra Barban, come già anticipato, lavora dal 2000 presso il Comune di Como, con contratto part-time a tempo indeterminato come operatrice nel servizio mense scolastiche per disabili.

Nello specifico la ricorrente ha percepito nel 2019 una retribuzione al netto di tasse e contributi pari ad € 15.843,01, compresi fondo produttività e tredicesima, come si evince dalla somma delle relative buste paga; poiché da ottobre 2019 la paga è leggermente aumentata, possiamo stimare il reddito annuo attuale pari ad euro 16.000,00 all'anno.

Al momento, tuttavia, sulle buste paga della Sig.ra Barban gravano le trattenute per un prestito dietro cessione del quinto, per un prestito con trattenuta delegata e, da gennaio 2020, per un



pignoramento da parte di ICA Srl (debiti meglio descritti nel prosieguo dell'atto) pertanto, allo stato, la ricorrente percepisce un reddito di circa € 730-760 al mese.

Si producono le Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni (docc. 4-6) e le buste paga dell'anno 2019-2020 (doc. 6 bis).

Le certificazioni uniche relative agli anni dal 2007 al 2016 sono state messe a disposizione del gestore della crisi.

Per completezza si deposita anche l'estratto conto previdenziale della ricorrente da cui si evince tutta la storia lavorativa della stessa (doc. 7 estratto conto previdenziale Sig.ra Barban).

3)

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Sig.ra Barban non è proprietaria attualmente, né lo è mai stata in passato, di alcun immobile (doc. 8 visura catastale ed ispezione ipotecaria).

La ricorrente è titolare di un conto corrente n. \_\_\_\_\_, con un saldo al 06.05.2019 pari ad € 7,23 (doc. 9 estratto conto \_\_\_\_\_). Gli estratti conto dal 2014 al I trimestre 2019 sono stati messi a disposizione del gestore della crisi.

La Sig.ra Barban è proprietaria di due autovetture:

- 1) Fiat Punto, targata BV381AH, immatricolata nel 2001, del valore di € 1.600,00 (prudenzialmente si è abbassato il valore indicato nel listino del 20%), acquistata il 07.11.2018 (doc. 10 visura PRA Fiat Punto; doc. 11 estratto dal sito "Automoto.it" Fiat Punto);
- 2) Renault Twingo, targata CT986VP, immatricolata nel 2005, del valore di € 1.760,00 (prudenzialmente si è abbassato il valore indicato nel listino del 20%), acquistata il 22.03.2005 sulla quale gravano:

- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Ica srl, in data 23.04.2013;
- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Creset spa, in data 29.06.2012;



- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Ica srl, in data 18.05.2017;
- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Ica srl, in data 18.05.2017;
- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Ica srl, in data 15.05.2018;
- provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Gefil spa, in data 26.06.2018 (doc. 12 visura PRA Renault Twingo, targata CT986VP; doc. 13 estratto dalla rivista "Quattroruote" Renault Twingo; doc. 14 visura storica PRA).

Inoltre, la Sig.ra Barban è proprietaria degli arredi della casa dove abita (nella cucina: un tavolo con quattro sedie, una cucina componibile, un televisore, un'angoliera, un congelatore, un lampadario; nel disimpegno: uno specchio, un armadio, una lavatrice, un lampadario; in una camera da letto: un armadio, un letto, due comodini, un lampadario, un quadro; in una seconda camera da letto: due letti a castello, un armadio, una scrivania, un lampadario).

Infine, la ricorrente, da ricerca effettuata nel Registro delle Imprese su scala nazionale non è titolare né di imprese individuali né di quote societarie (doc. 15 scheda persona completa sig.ra Barban).

Si riepilogano i beni della Sig.ra Barban (doc. 16).

| INVENTARIO     |   |
|----------------|---|
| TIPO DI BENE   | DESCRIZIONE   |
| CONTO CORRENTE | €   |
| AUTOVEETTURE   | Fiat Punto, targata BV381AH<br>Renault Twingo, targata CT986VP  |
| MOBILI         | nella cucina: un tavolo con quattro sedie, una cucina componibile, un televisore, un'angoliera, un congelatore, un lampadario; nel disimpegno: uno specchio, un armadio, una lavatrice, un lampadario; in una camera da letto: un armadio, un letto, due comodini, un lampadario, un quadro; in una seconda camera da letto: due letti a castello, un armadio, una scrivania, un lampadario |



4)

### SITUAZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La ricorrente è gravata dai seguenti debiti:

a) € 36.292,95 verso IFIS NPL S.p.a., cessionaria di SPV Project Srl a sua volta cessionaria di Findomestic Banca S.p.a., per un prestito personale acceso in data 06.06.2007 per originari € 30.000,00, da rimborsare in n. 100 rate mensili pari ad € 413,50. Il finanziamento in questione è stato stipulato al fine di aiutare economicamente la sorella e il cognato, che svolgeva l'attività di marmista e aveva guadagni variabili nel corso dell'anno (bassi in inverno, più alti in estate), con l'accordo che però al pagamento delle rate avrebbe provveduto il cognato stesso; la ricorrente, si ricorda, ha vissuto, insieme alla figlia, presso la famiglia della sorella per molti anni, sino al 2000, e il suddetto prestito è stato acceso per obbligo di riconoscenza. Purtroppo, alla fine 2007 il cognato veniva a mancare; la Sig.ra Barban, a fatica, riusciva a pagare le rate fino al dicembre 2008, poi era costretta ad interrompere i pagamenti, convinta che del debito si facesse carico la sorella. Medio tempore il credito veniva ceduto alla Spv Project, la quale nel 2017 decideva di cedere a sua volta il credito alla Ifis Npl. Quest'ultima accordava alla ricorrente una rinegoziazione del finanziamento originario, come si può vedere dalla proposta sottoscritta in data 31.07.2017; la rinegoziazione prevedeva 250 rate mensili di € 100,00 ciascuna, cui la sig.ra Barban ottemperava fino all'ottobre 2018 (doc. 17 contratto Findomestic Banca, estratto conto Findomestic, rinegoziazione Credi Famiglia per Ifis Npl, estratto conto e debito residuo Ifis Npl + risoluzione accordo).

b) € 25.690,14 nei confronti di Fidelity S.p.a., di cui:

- € 17.524,76 (capitale residuo al 10.05.2019) per un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, acceso nel maggio 2017 per l'importo di € 19.036,45, con durata decennale e rata pari ad € 229,00, regolarmente pagato; tale prestito è stato utilizzato (per la somma di € 11.920,09) per estinguere il precedente finanziamento



contro cessione del quinto del maggio 2013 acceso per l'importo originario di € 16.015,51 e, la restante somma, per aiutare la figlia appena trasferitasi in un'abitazione indipendente, nell'acquisto di qualche arredo indispensabile; a sua volta il prestito del 2013 è servito per estinguere un precedente finanziamento del 2009 di € 14.040,00 (per la somma di € 6.304,04) ed il resto per le esigenze di sopravvivenza, aumentate con la crescita della figlia (doc. 18 finanziamento contro cessione del quinto Fidelity 2017 ed estinzione anticipata finanziamento precedente, contratto Fidelity 2013 ed estinzione anticipata finanziamento precedente, conteggio estintivo);

- € 8.165,38 (capitale residuo dal 10.05.2019) per un prestito con ritenuta delegata, contratto nel maggio 2015 per originari € 10.711,83 da rimborsarsi in n. 120 rate mensili pari ad € 145,00, regolarmente pagato, utilizzato per far fronte alle spese per vivere della Sig.ra Barban (madre single con reddito modesto) e la figlia (doc. 19 finanziamento n. 639878 e conteggio estintivo);

A completamento della situazione debitoria con banche e finanziarie si produce il certificato CRIF, da cui non emerge alcuna segnalazione (doc. 20) ed il prospetto sintetico della Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 21).

c) € 5.061,12, nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, per mancato pagamento di contravvenzioni in violazione del codice della strada, della tassa automobilistica per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 in riferimento all'autoveicolo Renault Twingo, dell'addizionale regionale e comunale IRPEF per l'anno 2009 (doc. 22 estratto di ruolo e dettaglio tributi);

d) € 512,97 verso **Regione Lombardia** di cui:

- € 394,17 per il mancato versamento dei bolli auto relativi all'autoveicolo Renault Twingo per gli anni 2013, 2014 e 2018 non passati già a cartella esattoriale;

- € 118,80 per il mancato versamento del bollo auto anno 2019 relativo all'autoveicolo Fiat Punto (doc. 23 riepilogo bolli auto per entrambe i veicoli);



e) € 1.207,00 verso il Comune di Fino Mornasco per il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per i quali la società di riscossione Ica ha iscritto i fermi amministrativi sul veicolo Renault Twingo indicati al precedente paragrafo 3 "situazione patrimoniale"; dal gennaio 2020 tramite ICA Srl il Comune di Fino Mornasco ha in atto un pignoramento di quota dello stipendio della ricorrente (doc. 24 situazione debitoria con il Comune di Fino Mornasco al 13.05.2019, solleciti e comunicazioni I.C.A. S.r.l.; cfr. doc. 6 bis buste paga);

f) € 304,24 verso il Comune di Casnate con Bernate per il mancato pagamento di una contravvenzione, per la quale la società Gefil spa ha iscritto fermo amministrativo sul veicolo Renault Twingo, indicato al paragrafo 3 "situazione patrimoniale" (doc. 25 sollecito di pagamento del Comune di Casnate con Bernate, comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed estratto di debito ingiunzione fiscale);

g) € 15,45 verso Gestione Rischi Sardegna S.r.l. quale cessionaria del credito vantato da Linkem S.p.a., per il mancato pagamento della fibra Internet (doc. 26 Comunicazione di cessione del credito e debito residuo Linkem S.p.a.);

h) € 10.367,14 verso Studio Monza S.r.l., per il mancato pagamento di canoni di locazione dell'immobile in cui risiede attualmente la Sig.ra Barban dal 2012 al 2018. Di recente con scrittura privata del 20.12.2018, il Sig. \_\_\_\_\_ fidanzato della ricorrente, si costituiva garante per le obbligazioni assunte dalla debitrice e stabiliva un piano di rientro con il creditore, regolarmente rispettato; pertanto il debito verso Studio Monza, pur inserito nella presente liquidazione del patrimonio, verrà in realtà pagato dal Sig. \_\_\_\_\_. Si precisa anche che la Sig.ra Barban versa ora regolarmente i canoni di locazione (doc. 27 scrittura privata Studio Monza S.r.l./Sig.ra Enrica Barban e Sig. \_\_\_\_\_).

Si produce in allegato al presente ricorso la Visura Protesti, da cui non emerge alcuna evidenza (doc. 28 visura Protesti);





Si provvede pertanto ad indicare quanto è necessario per il sostentamento della Sig.ra Barban, fermo restando che spetterà al Giudice determinare tale importo.

In primo luogo, è necessario ricomprendere il canone di locazione dell'immobile nel quale vive la Sig.ra Barban pari ad € 1.551,39 all'anno, ossia € 129,28 al mese (doc. 30 contratto di locazione).

Per le utenze domestiche si considera l'importo medio di € 100,00 al mese (corrispondenti ad € 1.200,00 all'anno), oltre ai costi per telefonia mobile pari ad € 10,00 al mese (corrispondenti ad € 120,00 all'anno).

Per gli alimentari, prodotti per pulizia della casa e cura della persona la ricorrente sostiene spese pari ad € 620,00 al mese (ossia € 7.440,00 all'anno).

Per quanto concerne le spese per il vestiario si è considerato l'importo annuale di € 480,00 (ossia € 40,00 al mese).

Per la salute si è considerata una spesa di € 100,00 al mese (corrispondenti ad € 1.200,00 all'anno).

Infine, dato che la debitrice intende mettere entrambi gli autoveicoli a lei intestati a disposizione dei creditori, si rende necessario includere nelle spese per vivere i costi per l'utilizzo dei mezzi pubblici che la ricorrente utilizzerà in futuro per recarsi al lavoro, importo che si stima in € 125,00 al mese (ossia di € 1.500,00 all'anno). Si aggiunge anche un modesto importo per spese impreviste ed eventuali.

Pertanto, il totale delle spese per il sostentamento della ricorrente risulta il seguente (doc. 31):



| <b>Spese correnti per il sostentamento della Sig.ra Barban</b>      | <b>all'anno</b>    | <b>al mese</b>    |
|---|--------------------|-------------------|
| Affitto   | 1.551,39 €         | 129,28 €          |
| Utenze domestiche   | 1.200,00 €         | 100,00 €          |
| Telefonia mobile  | 120,00 €           | 10,00 €           |
| Alimentari, prodotti per la pulizia della casa e cura della persona | 7.440,00 €         | 620,00 €          |
| Vestiario   | 480,00 €           | 40,00 €           |
| Spese sanitarie   | 1.200,00 €         | 100,00 €          |
| Mezzi pubblici  | 1.500,00 €         | 125,00 €          |
| Varie ed eventuali  | 90,00 €            | 7,50 €            |
| <b>Totale spese</b>   | <b>13.581,39 €</b> | <b>1.131,78 €</b> |
| <b>Arrotondamenti</b>   | <b>13.584,00 €</b> | <b>1.132,00 €</b> |

6)

### ATTI DI DISPOSIZIONE ED ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non vi sono atti dispositivi relativi ad immobili negli ultimi cinque anni (e per la verità nemmeno antecedentemente: cfr.doc. 8)

Nel quinquennio la Sig.ra Barban ha acquistato, a modico prezzo, una Renault Megane usata, poi demolita per un guasto al motore (cfr. doc. 14) e, nel novembre 2018, una Fiat Punto usata (cfr. doc. 10).

Non sussiste alcun atto impugnato dai creditori.

7)

### RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE

Le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento della Sig.ra Barban sono strettamente legate alle vicende familiari.

Innanzitutto, la Sig.ra Barban è una madre single, in quanto

è nata nel 1977, nata nel 1977, nata nel 1977

La Sig.ra Barban si è trovata, pertanto, fin dall'inizio, sola a fronteggiare le esigenze della bambina.

Senza genitori e priva di occupazione lavorativa, la ricorrente è stata obbligata a vivere con la



sorella e il cognato presso l'abitazione di quest'ultimi. La debitrice si è comunque impegnata appena possibile a reperire una qualsiasi attività lavorativa, ed infatti ha lavorato, seppure saltuariamente (si veda doc. 7), presso alcune amministrazioni locali (il Comune di Cantù, quello di Cermenate, l'Ospedale di Sant'Anna), traferendo tuttavia ogni guadagno alla famiglia della sorella (una famiglia con 5 figli).

Finalmente nel gennaio del 2000 la Sig.ra Barban veniva assunta stabilmente, seppure part-time, presso il Comune di Como; immediatamente si affrettava, a cercare un alloggio indipendente, ottenendo nel 2000 un appartamento A1 - - - M1 nel quale però riusciva a stento a mantenere sé stessa e la figlia a causa di un canone non bassissimo; infine nel 2004, acquisiva un ulteriore alloggio popolare (quello in cui attualmente vive), a un canone molto contenuto, pari ad € 129,28 al mese (cfr. doc. 30 contratto di locazione).

L'atteggiamento della Sig.ra Barban è sempre stato molto serio con riferimento all'accensione di prestiti; infatti alcuni piccoli finanziamenti contratti nel 2004-2005 al fine di acquistare gli arredi nella nuova abitazione, consegnata vuota contrariamente a quella precedente, venivano tutti regolarmente onorati ed estinti. Anche gli attuali finanziamenti con Fidelity (cfr. docc. 18-19) risultano regolarmente onorati (come emerge dalla CRIF, che non evidenzia alcunché: cfr. doc. 20). Si ricorda che tali debiti sono sorti, a decorrere dal 2009, per mantenere la figlia adolescente, nelle esigenze quotidiane e negli studi, senza alcun aiuto esterno né dal padre della ragazza né da altri e, successivamente nel 2017, per aiutare la figlia stessa nel momento in cui ha costituito un proprio nucleo familiare.

Tali prestiti hanno però determinato una drastica riduzione della busta paga (cfr. doc. 6 bis), con conseguente accumulo di qualche debito di natura fiscale (tassa rifiuti, bolli, auto, ecc.: cfr. docc. 22-25) e di alcuni canoni di locazione (cfr. doc. 27); quest'ultima posizione, tuttavia, è ora oggetto di un piano di rientro, il cui pagamento è sostenuto, in aiuto della Sig.ra Barban, dal



Infine, quanto all'attuale esposizione nei confronti di Ifis (cfr. doc. 17), non può non ricordarsi che il finanziamento è stato contratto esclusivamente in aiuto al cognato e alla sorella, con i quali la Barban aveva un forte debito di riconoscenza e che avrebbero dovuto farsi carico delle rate; purtroppo ciò non è avvenuto a causa della morte del cognato.

In conclusione, l'attuale situazione debitoria della ricorrente proviene da esigenze di solidarietà familiare e di sopravvivenza, per una vita, si vuole sottolineare, appena dignitosa e senza mai uno spreco e un lusso.

Allo stato attuale la ricorrente non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte né con il proprio patrimonio né con il proprio reddito esiguo e pertanto non ha altra scelta che chiedere l'applicazione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012.

8)

### L'ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE

Il procedimento al quale la sig.ra Barban chiede di essere ammessa è la liquidazione del patrimonio.

I beni della debitrice sono indicati in via riepilogativa nell'inventario (cfr. doc. 16).

Rientrano certamente nella liquidazione le due autovetture di cui la Sig.ra Barban è intestataria: una Fiat Punto, targata BV381AH, immatricolata nel 2001, del valore presuntivo di € 2.000,00 ed una Renault Twingo, targata CT986VP, immatricolata nel 2005, del valore di € 2.200,00 (cfr. docc. 10-13); entrambi i valori sono stati prudenzialmente ridotti del 20%, e risultano pertanto pari, rispettivamente, ad € 1.600,00 e € 1.760,00.

In ogni caso i fermi amministrativi gravanti sul veicolo Renault Twingo, in quanto provvedimenti di natura cautelare (si veda doc. 12 visura PRA) dovranno essere interrotti/sospesi ai sensi dell'art. 14 quinquies c. 2 lett. b L. 3/2012 in seguito all'apertura della liquidazione del patrimonio.

Quanto agli arredi di casa, si ritiene che quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 514 comma 1 n. 2) c.p.c. debbano escludersi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. d), che sottrae



alla liquidazione del patrimonio "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Sul punto ci si rimette alle valutazioni del nominando liquidatore e/o del Giudice. In ogni caso si ritiene che i suddetti mobili abbiano valore assolutamente nullo.

Devono essere ricompresi nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 lett. b), anche i crediti da stipendio o compenso, nella parte eccedente il mantenimento del debitore e della sua famiglia, in questo caso composta dalla sola Sig.ra Barban. È l'organo giudicante a stabilire il suddetto limite nel decreto di apertura della liquidazione, come previsto dall'art. 14-quinquies, comma 2 lett. f); comunque al precedente punto 5 si è stimata la somma che appare necessaria alla Sig.ra Barban.

Considerato il reddito annuo, come precisato al punto 2 della pregressa narrativa, si ipotizza che la Sig.ra Barban possa mettere a disposizione dei creditori la somma media mensile di € 200,00:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Reddito annuo   | 16.000,00 €       |
| Reddito mensile medio   | 1.333,33 €        |
| Spese annue per il sostentamento arrotondate                  | 13.584,00 €       |
| Spese mensili medie per il sostentamento arrotondate          | 1.132,00 €        |
| <b>Parte del reddito disponibile per i creditori all'anno</b> | <b>2.416,00 €</b> |
| <b>Parte del reddito disponibile per i creditori al mese</b>  | <b>201,33 €</b>   |
| <b>Arrotondamento</b>   | <b>200,00 €</b>   |

Nell'effettuare tale valutazione si è considerato l'INTERO reddito della ricorrente, al lordo del finanziamento con cessione del quinto e del prestito con ritenuta delegata stipulati con Fidelity S.p.a. (cfr. docc. 18 e 19).

La giurisprudenza di merito si è già espressa più volte sul punto, innanzitutto in tema di piano del consumatore: il Tribunale di Siracusa del 17.6.2016, est. Perna ([www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)) dichiara revocabile la cessione del quinto dello stipendio di un dipendente pubblico al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili, sulla base della seguente argomentazione: la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di



pegno o ipoteca (che può essere ridotto solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 comma 1), perciò nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario cessionario del quinto. Così stabilisce anche il Tribunale di Pistoia del 27.12.2013, est. Selvarolo ([www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), il quale, in aggiunta alla summenzionata motivazione, sottolinea che il legislatore, nel dichiarare che sono compresi nella liquidazione pensioni, stipendi e ciò che il debitore guadagna con la sua attività tranne quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (*ex art. 14 ter comma 6 lett. b*), non esclude i casi in cui gli emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. È la stessa legge quindi che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

Ancora, recentemente, in tema di accordo di composizione della crisi, il Tribunale di Ancona del 15.03.2018, est. Bilò ([www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) ha ribadito che il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti da lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti, diventando dunque inopponibile al creditore, come nel fallimento. Così anche, tra diverse altre, Tribunale di Napoli Nord 18.5.2018 est. De Vivo ([www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), in ottemperanza al principio della parità di trattamento dei creditori.

Anche in materia di liquidazione del patrimonio, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso sopra indicato; a tal proposito si menzionano cinque provvedimenti ottenuti da questa difesa: quello del Tribunale di Piacenza del 05.04.2017, est. Milani, che ha dichiarato l'apertura di una di procedura *ex art. 14 ter e ss.* revocando un contratto di cessione del quinto della pensione; quello del Tribunale di Busto Arsizio del 24.1.2018, est. Fedele, che sottolinea la correttezza della quantificazione del reddito disponibile al lordo della quota ceduta con cessione del quinto, poiché il decreto di apertura della liquidazione segna il momento dello spossessamento del patrimonio



destinato al soddisfacimento dei creditori, cristallizzandolo e proteggendolo dagli attacchi dei creditori; il recente Tribunale di Milano del 10.10.2019, est. Grippo, che conferma non essere opponibile alla procedura il prestito con cessione del quinto; il recentissimo Tribunale di Brescia del 7.4.2020, est. Franchioni, che dispone che non possano proseguire i versamenti in favore di eventuali cessionari di quota di stipendio (doc. 32 decreti liquidazione del patrimonio con revoca cessione del quinto).

Con il presente ricorso si chiede, pertanto, la revoca del contratto di finanziamento con cessione del quinto e del prestito con ritenuta delegata e/o in ogni caso la destinazione dell'intero reddito disponibile (detratto il necessario per il mantenimento della debitrice) alla liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che il creditore cessionario Fidelity S.p.a. rientrerà nel concorso dei creditori, al pari degli altri chirografari.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non accogliesse la suddetta istanza, si ridurrà proporzionalmente il reddito disponibile per la massa dei creditori concorsuali, ferma restando la quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento della debitrice. In ogni caso non verrà meno per la ricorrente la possibilità di accedere alla liquidazione del patrimonio, posto che la Legge n. 3/2012 non pone alcun limite circa la consistenza patrimoniale di coloro che chiedono di usufruire del procedimento *ex art. 14-ter L. n. 3/2012*.

Il reddito futuro (nella parte disponibile) viene ricompreso nella liquidazione dei beni per tutta la durata della procedura, ossia per 4 anni (48 mesi).

Eventuali ulteriori beni e crediti sopravvenuti verranno naturalmente acquisiti nella liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione dei beni.

Ecco dunque la composizione dell'attivo del presente procedimento:



| <b>Attivo della liquidazione del patrimonio Sig.ra Barban</b> |                    |
|---|--------------------|
| reddito futuro (€ 200,00 x 48 mesi)                           | 9.600,00 €         |
| Fiat Punto, targata BV381AH                                   | 1.600,00 €         |
| Renault Twingo, targata CT986VP                               | 1.760,00 €         |
| <b>totale</b>   | <b>12.960,00 €</b> |

9)

### I COSTI DI PROCEDURA

Per completezza si provvede a calcolare (trattasi naturalmente di una mera ipotesi) ai sensi del D.M. n. 202/2014 e dal D.M. n. 30/2012 i costi di procedura, sulla base dell'attivo e del passivo in precedenza individuati.

Per il calcolo del corrispettivo dell'OCC si sono presi a riferimento il valore minimo e medio dei compensi ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 202/2014 e 30/2012, oltre spese generali del 15%, ridotti del 40%; a tale importi si sono aggiunte cassa previdenza ed IVA, oltre spese vive stimate in € 200,00. Si allegano relativi conteggi (doc. 33). Il medesimo importo viene destinato al liquidatore.

Ai sensi dell'art. 14-*duodecies*, comma 2 L. n. 3/2012 tali crediti dovranno essere soddisfatti in precedenza rispetto agli altri crediti, in quanto sorti in occasione ed in funzione della presente procedura di liquidazione del patrimonio.

10)

### AMMISSIBILITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI

Come sopra indicato, la Sig.ra Barban con il presente atto fa istanza di ammissione alla liquidazione del patrimonio.

Tale procedimento, oltre ad essere disposto dal giudice in conversione di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore o accordo) ex art. 14-*quater* e per i motivi ivi indicati, è previsto quale alternativa generale alla proposta di composizione della crisi per il



debitore in stato di sovraindebitamento. Così infatti espressamente dispone l'art. 14-ter, comma 1 L. n. 3/2012, indicando quale unico presupposto l'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b).

A tal proposito, la ricorrente certamente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (art. 7 comma 2 lett. a) L. 3/2012), in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività d'impresa (cfr. doc. 15).

La debitrice inoltre non ha nemmeno mai fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 7 comma 2 lett. b L. 3/2012, richiamato dall'art. 14 ter comma 1) (doc. 34 autocertificazione mancato ricorso a procedure ex L. 3/2012).

Ma soprattutto la Sig.ra Barban è in stato di sovra-indebitamento (art. 14-ter, comma 1), requisito di ammissibilità generalizzato per l'applicazione dell'intero capo II della Legge n. 3/2012, in quanto si trova in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile nonché il reddito disponibile, con conseguente impossibilità di provvedere al pagamento dei debiti secondo le scadenze e gli importi originariamente pattuiti.

La ricorrente non ha compiuto nessun atto in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, comma 1), e per la verità non ha compiuto nemmeno atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, salvo l'acquisto di un'auto usata.

L'attuale sovraindebitamento della ricorrente, come sopra descritto, non è stato generato da comportamenti imprudenti e i debiti sono stati contratti per esigenze non voluttuarie.

La presente domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 Legge n. 3/2012, richiamato dall'art. 14-ter, comma 2.

Il ricorso de quo è corredato dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2 (come previsto dall'art. 14-ter comma 2), ossia: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (paragrafo 4 della narrativa e doc. 29), l'elenco di tutti i beni (paragrafo 3 della narrativa nonché inventario doc. 16), gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (paragrafo 6 della narrativa),



le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 4, 5, 6), l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (paragrafo 5 della narrativa e doc. 31), l'indicazione del nucleo familiare con certificato di stato di famiglia (paragrafo 1 della narrativa e doc. 2).

La documentazione fornita consente di ricostruire in modo compiuto la situazione economica e patrimoniale del debitore, come previsto dall'art. 14-ter, comma 5.

Alla domanda sono allegati l'inventario dei beni (doc. 16) e la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, come previsto dall'art. 14-ter comma 3, L. n. 3/2012 (doc. 34).

Sussistono dunque tutti i requisiti ed i presupposti di ammissibilità della procedura di liquidazione dei beni richiesta con il presente atto.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

che l'ill.mo Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia:

DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;

NOMINARE un liquidatore;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; in particolare, dichiarare l'interruzione del pignoramento di quote di stipendio da parte di ICA S.r.l.;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;



DETERMINARE ex art. 14-ter, comma 6 lett. b) L. 3/2012 nell'intero reddito della ricorrente come sopra determinato la somma necessaria al sostentamento della stessa, ad eccezione della somma di euro 200,00 al mese, che dovrà essere versata con cadenza mensile per i successivi quattro anni e che dovrà essere messa a disposizione della procedura;

REVOCARE il contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio n. 667432 stipulato con Fidelity Spa in data 5.5.2017 e il contratto di finanziamento con ritenuta delegata n. 639878 stipulato con Fidelity Spa in data 25.5.2015;

FISSARE nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012.

Si producono i seguenti allegati menzionati in narrativa:

Con osservanza

Milano-Como, li 30.09.2020

Avv. Alessandra Paci  


La debitrice signora Enrica Barban.



